

Allegato " A " al rep. n. 18321/7583

STATUTO

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione

"ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l."

Art. 2 - SEDE

La sede della società è stabilita nel Comune di San Giuliano Milanese.

Gli Amministratori hanno facoltà di istituire o sopprimere unità locali operative o trasferire la sede nell'ambito del comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci istituire o sopprimere, nei modi di legge, sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze e trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - DURATA

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci anche in sede di liquidazione.

Art. 4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto l'attività di:

- salvaguardia e valorizzazione del complesso storico-monumentale di Rocca Brivio.

- salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici e turistico-culturali con particolare riferimento al territorio del Sud Milanese in generale e del Parco Agricolo Sud Milano in particolare.

- promozione di iniziative culturali, artistiche, civili e sociali, anche permanenti, volte a realizzare ed incentivare la partecipazione delle Comunità Locali, in special modo se collegate alle finalità di cui al punto precedente;

- organizzazione e realizzazione di conferenze, manifestazioni, esposizioni, spettacoli e concerti ed altri eventi culturali, artistici e sociali;

- acquisizione, organizzazione, e gestione di biblioteche, pinacoteche, raccolte di beni, archivi, centri studi ed ogni altra iniziativa volta al fine di valorizzare la cultura e la storia dell'area geografica del Sud Milanese;

- tutte le attività di supporto necessarie alla realizzazione delle finalità di cui ai punti precedenti, ivi compresa la realizzazione di opere editoriali e/o multimediali, la loro produzione e commercializzazione;

- gestione economica dei predetti beni, attuabile sia utilizzando direttamente i beni, sia affidandone la gestione e/o l'uso a terzi, sia locandoli eventualmente anche solo temporaneamente per singoli eventi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere ogni attività strumentale che sarà ritenuta necessaria od utile, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società per conto proprio ed a scopo di stabilire investimento ed il rilascio di garanzie per proprie obbligazioni e comunque anche a favore di terzi nell'interesse sociale.

Art. 5 - FINANZIAMENTO SOCI

La società, per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, potrà anche richiedere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, ai soci, anche senza il rispetto della proporzionalità delle quote possedute, nei limiti fissati dalle vigenti norme legislative o regolamentari in materia di raccolta del risparmio. (Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 C.C.)

Art. 6 – CAPITALE

Il capitale sociale è fissato in euro 53.100, 00 (cinquantatremilacenti/00) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci, in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun socio. E' diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.

Art. 6 bis – PARTECIPAZIONI

La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un euro o a multipli di Euro. In mancanza di specifica determinazione, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno posseduta. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 C.C..

Art. 7 – PRELAZIONE

In caso di cessione per atto tra vivi a favore di terzi, il socio deve notificare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la proposta di cessione con l'indicazione del prezzo, termini e condizioni e generalità dell'acquirente all'organo amministrativo. Quest'ultimo ne darà comunicazione immediata e comunque entro 5 giorni dal ricevimento della raccomandata agli altri soci ai quali è riservato il diritto di prelazione da esercitarsi a parità di condizioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della Società al tempo della cessione. In caso di mancato accordo si farà ricorso al Collegio Arbitrale.

Ove più soci intendono esercitare la prelazione, le quote in cessione saranno tra loro suddivise in proporzione delle partecipazioni.

La prelazione deve essere esercitata per tutte le quote offerte in cessione.

Le quote sono indivisibili.

Salvo quanto sopra, le quote si trasferiscono con le forme del Codice Civile.

Art. 8 – AMMINISTRAZIONE

La società può alternativamente essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un amministratore unico.

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio, la fissazione del numero dei membri compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 c.c..

L'Amministrazione della Società può essere affidata a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- se la società è partecipata totalmente, anche indirettamente, da enti locali da un numero di amministratori non superiore a tre di cui un Presidente e 2 due Consiglieri;

- se la società è partecipata anche da altri soggetti, privati o pubblici, oltre agli enti locali (c.d. società mista) da un numero di amministratori non inferiore a tre di cui un Presidente e due Consiglieri e non superiore a cinque, di cui un Presidente e 4 (quattro) Consiglieri dei quali non più di quattro componenti designati dai soci pubblici locali e non più di un componente designato dai restanti soci privati.

I componenti l'organo amministrativo possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 C.C.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero C.d.A. e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostruito.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato e revocato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci ha inoltre facoltà di nominare e revocare un Direttore, fissandone le funzioni e definendo il mandato.

Art. 9 - NOMINA E COMPENSI AMMINISTRATORI

A. I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono nominati dai soci e restano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina e comunque fino a revoca o dimissioni. In caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione. Essi sono rieleggibili.

B. L'Assemblea dei soci determina i compensi e le eventuali partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'attività del Consiglio di Amministrazione sarà regolata dalle seguenti norme:

A. Il Consiglio convocato si costituisce validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

B. Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea con l'atto di nomina, elegge tra i propri membri un Presidente. Può inoltre eleggere un vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

C. esso si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure da almeno due sindaci.

D. l'avviso di convocazione, in cui debbono essere chiaramente indicati data, luogo, ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno, dev'essere spedito a mezzo di lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, e-mail) a ciascun

Amministratore almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza le convocazioni saranno fatte dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci se nominati.-----

E. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele conferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri se nominati, nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -
Le modalità di svolgimento della tele conferenza saranno precisate dall'Organo Amministrativo nell'avviso della convocazione oppure in un regolamento appositamente predisposto.-----

F. In alternativa alla formale riunione le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante consultazione scritta, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15 in seguito ad un invio da parte del Presidente a tutti gli Amministratori del testo integrale della delibera da assumere.-----

G. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.-----

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, non computandosi nel quorum deliberativo i consiglieri che si astengono dal voto per qualunque motivo.-----

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.-----

Art. 11 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale salvo quanto sotto precisato.---

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le materie di cui al successivo art. 14.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo composto da alcuno dei suoi membri, ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e modalità di esercizio della delega ed il compenso. Trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 C.C.. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono risultare dai verbali che trascritti su apposito libro verbale a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.-----

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, ha inoltre facoltà di nominare e revocare un Direttore, fissandone le funzioni e definendo il mandato.-----

Quando l'Amministrazione della società é affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.-----

Art. 12 - RAPPRESENTANZA

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente la rappresentanza legale della società in giudizio e nei confronti di terzi, con la facoltà di promuovere atti ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e così anche per i giudizi di revocazione e cassazione, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre rilasciare procura per determinati atti o categorie di atti.

Nel caso di nomina di un amministratore unico, spetta allo stesso la rappresentanza legale della società.

Art. 13 - CONTROLLO

Quando obbligatoriamente previsto dalla legge sarà nominato un Collegio Sindacale nel rispetto delle disposizioni in tema di società a responsabilità limitata (art. 2477 C.C.)

In questo caso le funzioni di controllo contabile potranno essere attribuite dai soci allo stesso Collegio sindacale o ad un revisore Contabile, nel rispetto degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile

Art. 14 - DECISIONI DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci, gli argomenti di seguito indicati nonché quelli che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/5 del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la loro revoca e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
- d) l'eventuale nomina del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile e la loro revoca;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o statuto;
- f) l'approvazione di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. I soci assumono inoltre le decisioni relative a:
 - costituzione di diritti reali e/o garanzie reali su beni immobili;
 - assunzione di obbligazioni cambiarie per importi superiori a 10.000 (diecimila) euro;
 - assunzione di impegni fideiussori e rilascio di avalli cambiari a favore di terzi per importi superiori a 10.000 (diecimila) euro.
 - la liquidazione, la revoca della liquidazione, la nomina e revoca dei liquidatori;
 - l'assunzione di partecipazioni in altre società per conto proprio ed a scopo di stabilire investimento ed il rilascio di garanzie per proprie obbligazioni e comunque anche a favore di terzi nell'interesse sociale;
 - acquisti ed alienazioni di beni immobili.

Le materie di cui al successivo art. 16 vengono adottate con il metodo assembleare.

Art. 15 - METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL

CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

A. Per delibera dell'Organo Amministrativo, le decisioni dei soci, escluse quelle riservate dalla legge alla competenza della assemblea, potranno essere adottate in alternativa al metodo assembleare mediante consultazione scritta.

B. A tal fine e quando ne ricorrano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 2479 Codice Civile, ogni socio od amministratore potrà comunicare a tutti i soci il testo integrale della delibera da assumere.

Ogni socio, entro dieci giorni dal ricevimento del testo di delibera, dovrà trasmettere presso la sede sociale, in calce al testo di delibera proposto, il suo voto favorevole, contrario o astenuto con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerato come voto contrario.

C. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle Decisioni dei Soci.

Art. 16 - METODO ASSEMBLEARE

Devono invece essere adottate obbligatoriamente con il metodo assembleare le decisioni che abbiano ad oggetto:

- le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la liquidazione e la revoca della liquidazione, la nomina e revoca dei liquidatori;
- perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo (art. 2482 bis C.C.);
- la cessione degli immobili costituenti il complesso di Rocca Brivio;
- quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 17 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.


Le decisioni dei soci assunte con il metodo della consultazione scritta, sono prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Quelle assunte con il metodo assembleare è richiesto il quorum costitutivo della maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi di cui ai punti 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479.

Le delibere riguardanti la modifica dello Statuto, dell'atto costitutivo, la liquidazione e la nomina dei liquidatori e la cessione degli immobili costituenti Rocca Brivio sono assunte con la maggioranza dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Art. 18 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo Amministrativo.

A. La convocazione è validamente eseguita con l'invio dell'Ordine del Giorno, indicante il giorno, l'ora ed il luogo della prima convocazione



e delle eventuali convocazioni successive e l'elenco delle materie da trattare, mediante avviso sottoscritto dal soggetto convocante consegnato tramite posta o a mano, oppure tramite fax, o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

B. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

C. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 lettera E del presente statuto.

D. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli Amministratori che non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta (in originale, fax od e-mail), da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, di non opporsi alla trattazione degli stessi.

E. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od in sua assenza da persona designata dalla maggioranza del capitale presente. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto.

Art. 19 - SCIoglimento

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Art. 20 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procederanno alla formazione del bilancio sociale e lo presenteranno ai soci entro il termine ordinario di legge (120 gg.), ovvero entro il maggior termine previsto dalla legge stessa (180 gg.), a condizione che gli Amministratori segnalino nella relazione prevista dall'art. 2428 Codice Civile, o nella nota integrativa, le ragioni della dilazione, nel rispetto dell'art. 2364 Codice Civile.

Art. 21 - Distribuzione Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata la somma prescritta dall'articolo 2430 Codice Civile per la costituzione del fondo di riserva (5%), verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alle partecipazioni al capitale da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Art. 22 - Domiciliazione

A. Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante dal Libro dei soci.

Al fine di poter usufruire degli indirizzi di fax e di e-mail, per le comunicazioni di cui al comma precedente, ciascun Socio o Amministratore dovrà far annotare nel Libro dei soci i propri indirizzi di fax e di e-mail ai quali inviare dette comunicazioni.

B. In tutti i casi nei quali nel presente statuto sono previste comunicazioni fra i soci o gli Amministratori, e la Società, l'invio della documentazione potrà essere validamente effettuato, in alternativa alla spedizione a mezzo posta normale od alla consegna a mano, anche mediante fax della dichiarazione sottoscritta dal mittente o posta elettronica.

In questi due ultimi casi l'indirizzo di partenza e quello di destinazione di ogni documento dovranno corrispondere a quelli indicati nel Libro dei Soci per la società stessa e per i singoli Soci e Amministratori.

F.to ANDREA CHECCHI

F.to ANNA FERRELLI - notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Per tutti gli usi di legge.

Milano, 31 di dicembre 2007

Anna Ferrelli

